



**AGENS**

*Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*

Roma, 26 settembre 2016

Alle Aziende TPL

**Informativa n. 026/16**

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** Sentenza Corte Costituzionale n. 211/2016: giudizio di legittimità costituzionale sulle modalità di attuazione della ripartizione alle Regioni delle risorse da destinare all'acquisto di materiale rotabile (art. 1, co. 224, Legge n. 190/2014).

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia, segnaliamo la sentenza della Corte Costituzionale del 14 giugno 2016 n. 211 (in allegato), pronunciata a seguito del ricorso azionato dalla Regione Campania in merito alla questione di legittimità costituzionale del comma 224, dell'art. 1, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di stabilità 2015).

In particolare, il citato disposto normativo prevede che, con Decreto del MIT di concerto col MEF e sentita la Conferenza Stato-Regioni, siano stabilite le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale secondo i criteri ivi indicati. A parere dell'Ente territoriale simile statuizione violerebbe gli artt. 5, 117, quarto comma, 119, quinto comma, nonché il principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120 della Costituzione.

Nello specifico, secondo la Regione Campania la disposizione in parola contrasterebbe con:

- gli artt. 117, comma quarto e 119 della Cost. in quanto interviene in una materia di competenza regionale, quale è quella del rinnovo dei parchi automobilistici nei servizi di TPL, prevedendo un finanziamento statale che, ai sensi del quinto comma dell'art. 119 citato, non è una misura riconducibile alle tipologie di intervento ammissibili, non essendo individuato alcun particolare Ente destinatario;
- gli artt. 5 e 120 della Cost., per l'inadeguatezza delle procedure concertative previste e più precisamente perché l'adozione del D.M. contemplato, non prevedendo "l'intesa" con la Conferenza Stato-Regioni, bensì la mera audizione della stessa, trascura la necessità di assicurare il rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute agli Enti regionali, i quali devono essere pienamente coinvolti nei processi decisionali di cui trattasi.

*Aderente alla*

**CONFINDUSTRIA**

*Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005*



In altri termini, con riferimento soprattutto al secondo profilo di illegittimità indicato, è stato rilevato dalla Regione Campania come il comma 224 abbia ridotto gli spazi di autonomia riconosciuti alle Regioni, dovendosi ritenere insufficiente il meccanismo di coinvolgimento decisionale ivi previsto. A tal fine, a parere della ricorrente sarebbe, dunque, costituzionalmente necessario che il suddetto D.M. sia adottato sulla base di una vera e propria intesa con la Conferenza, ritenendo la stessa lo strumento che meglio corrisponde alle modalità di leale collaborazione richieste dal costante orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale (*v. sent. n. 222/2005*).

In merito a tali doglianze, la Corte Costituzionale ha innanzitutto richiamato i propri precedenti giurisprudenziali con cui più volte sono state dichiarate costituzionalmente illegittime norme che disciplinavano i criteri e le modalità - ai fini del riparto o riduzione di fondi o trasferimenti destinati ad Enti territoriali - nella misura in cui non prevedevano "a monte" lo strumento dell'intesa con la Conferenza; ciò non solo nel caso di intreccio di materie (*sent. n. 168/2008*) ma anche in caso di potestà legislativa regionale residuale (*ex plurimis sent n. 27/2010 e sent. n. 222/2005*).

Ciò posto, con la pronuncia in esame la Corte ha poi affermato che, essendo il finanziamento del TPL materia comunque di competenza residuale regionale, occorre assicurare il più ampio coinvolgimento decisionale del sistema regionale in ordine al riparto delle risorse finanziarie in oggetto; coinvolgimento che si realizza attraverso lo strumento della "previa intesa" con la Conferenza permanente Stato-Regioni.

Ed invero, chiarisce ulteriormente la Corte, simile "forma di coinvolgimento forte" risulta non solo ragionevole, ma necessaria tenuto conto che tra i criteri di distribuzione delle risorse vi è l'entità del cofinanziamento regionale e locale.

Alla luce di quanto detto, il Giudice delle Leggi ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, della Legge n. 190/2014 promossa in riferimento agli artt. 5, 117, quarto comma, 119, quinto comma, e all'art. 120 della Costituzione, nella parte in cui si prevede che sia "sentita" la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anziché richiederne l'intesa, attesa la rilevata insufficienza del previsto meccanismo di coinvolgimento decisionale delle Regioni.

Con riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito agli effetti della sentenza della Corte Cost. sul D.M. di riferimento, peraltro già emanato e rispetto al cui esame preliminare si rinvia alla nostra informativa n. 25 del 26 settembre c.a., si porgono distinti saluti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TPL

(Livio Ravera)

All.